

direzione di Venzone, all'altezza della frazione di Portis noterà, adagiata sul prato antistante il paese, un'enorme zucca che ricorda in tutti i giorni dell'anno la festa locale. Chi viaggia da Udine verso la Carnia, noterà invece, appeso alla parete a strapiombo sul paese di Somplago, un enorme pesce rosso. Nel primo caso la zucca fa parte dell'ambiente in modo naturale, a parte le dimensioni della stessa, mentre nel secondo è deturpato uno scenario che presenta in alto la chiesetta di San Valentino e subito dopo la Pieve di Cesclans, recentemente riportata agli antichi splendori. Sarei curioso, a tal proposito, di conoscere il parere della Commissione paesaggistica e soprattutto della Sovrintendenza delle Belle Arti, che tutela la rupe sacra di Cesclans. A mio avviso sarebbe il caso che quanti si occupano della sagra del pesce facciano sì la pubblicità alla manifestazione nel dovuto tempo che

provano ad andare a raccogliere i funghi e i tartufi nel bosco di Muzzana, zona soggetta a uso civico, dove tale attività è vietata ai non residenti? Perché l'uso civico in terraferma è tranquillamente accettato, presumiamo anche dai due primi cittadini, mentre se si vuol far rispettare lo stesso diritto nella Laguna di Marano si alzano lamenti e piagnistei? Dove sta la differenza?

A sostegno delle legittime rivendicazioni dei cittadini maranesi citiamo, fra le altre, la sentenza definitiva della Corte di Appello di Trieste (Sentenza 363/68) a conclusione di una causa vinta dal Comune di Marano contro la Snia Viscosa: a pagina 35 di detta sentenza sentenziava: «...la legittimazione attiva del Comune di Marano e delle altre parti è stata ritenuta dal Tribunale sul fondamento del diritto esclusivo di pesca del Comune stesso, esercitato sia in proprio sia attraverso i pescatori suoi abitanti».

chiamata "che di finfin" assieme a Claudio, Anna in braccio alla nonna, Flavia, Mariachiara, Daniela, Roberto e Stefano in basso. La foto proviene dall'archivio di Ezio Gallino

ti». A pagina 40 dichiarava inoltre: «...non essendo le acque lagunari di Marano mai state iscritte nell'elenco delle acque pubbliche». Risolto questo aspetto della questione, speriamo che le parole della Magistratura siano sufficienti a chiarire le idee ai due Sindaci, rimane il grosso dubbio che una buona parte di questi cosiddetti pescasportivi sia in realtà composta da pescatori di frodo, visto che passano quotidianamente molte ore a pesca e che appare evidente che il pescato sia molto sovradimensionato rispetto alle normali esigenze nutritive di una famiglia normale: che fine fa tutto questo pesce? Questi "pescasportivi" subiscono gli stessi controlli sanitari riservati ai pescatori professioni-

sti, quelli per intenderci che vivono con la pesca, e ai commercianti di pesce? Crediamo proprio di no e chiediamo: non dovrebbe forse essere compito dei Sindaci tutelare la salute pubblica? Quanto alle chiarissime dichiarazioni del Sindaco di Marano sul diritto di uso civico, non possiamo che applaudire e lanciare il nostro sincero "benvenuto", chiedendoci però come mai questa chiarezza non sia stata usata anche con la Regione che prima si è appropriata di un bene che non le spettava, questo è quello che noi pensiamo e che speriamo prima o poi venga sancito dalla Giustizia, e poi ha tranquillamente sospeso il diritto di uso civico nelle zone date in concessione per l'allevamento di vongole a società composte anche da perso-

LA REPLICA  
**Malfunzionamenti non confermati**

■ I presunti malfunzionamenti delle biglietterie automatiche Trenitalia di Sacile, evidenziati in un articolo del 26 agosto, non trovano conferma né dai costanti controlli a cui sono sottoposte le self service né dalle ulteriori verifiche sollecitate da questa segnalazione. Negli ultimi mesi l'unico guasto si è verificato a causa di una temporanea mancanza di energia provocata da scariche atmosferiche. Altri eventuali e sporadici "rallentamenti" si possono verificare, come del resto accade per tutti i sistemi informatici in dotazione a poste, banche, amministrazioni pubbliche, per momentanei problemi di connessione ai server centrali. In ogni caso, ci sembra quantomeno singolare riportare

SARPI  
**Anche la cultura ai Mercoledì**

■ Rispondo alla richiesta del signor Fabiano Petrone (lettera pubblicata martedì 27 agosto 2013 a pagina 33). Il signor Petrone chiede dove stia la cultura all'interno della kermesse dei «Mercoledì dei Sarpi». La mia risposta è la seguente: giri pagina. Nella stessa edizione del quotidiano a pagina 35 compare un articolo a cura del signor Brandolin intitolato «Sugarpulp, l'esordio a Udine. Noi e il lato oscuro del Nordest». Cito: «Lo sbarco ufficiale a Udine è previsto a fine settembre, ma già domani Sugarpulp-Udine farà una breve anticipazione di sé nell'ambito degli Aperitivi ai Mercoledì dei Sarpi. Con la presentazione di tre volumi che rispondono a caratteristiche culturali-letterarie di SugarPulp».

**Federico Gatti**  
Bar QB Udine

# I fondi patrimoniali, scudo per i beni contro i creditori

■ **In quali casi il fondo patrimoniale è davvero opponibile, e con successo giuridico, alle richieste di soggetti terzi?** La legge consente ai coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto (separazione o comunione dei beni) di costituire fondi patrimoniali aventi per contenuto beni immobili o anche beni mobili registrati (es. autovetture, barche), o titoli di credito, che vengono quindi destinati ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere costituito sia prima che durante il matrimonio, direttamente dai coniugi ma anche da un terzo soggetto (in quest'ultimo caso,

di norma, per testamento). La proprietà spetta ad entrambi i coniugi se non viene stabilito diversamente nell'atto della costituzione. La finalità dell'istituto è quella di costituire un fondo in favore dei bisogni della famiglia. In realtà l'istituto del fondo patrimoniale, oramai abusato, viene utilizzato al solo scopo di segregare determinati beni (normalmente l'abitazione) allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, presenti o futuri. Come tutti gli atti volti a ridurre la garanzia generale spettante al creditore, anche il fondo patrimoniale è soggetto all'azione revo-

catória ordinaria con onere della prova a carico del coniuge/debitore. L'azione, tuttavia, come tutte le revocatorie, si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto costitutivo del fondo; di conseguenza, decorso tale termine il fondo sarà comunque inattuabile. Per poter opporre il fondo patrimoniale ai terzi creditori e, quindi, per poter far sì che questo produca i propri effetti, è essenziale che l'atto venga trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria e annotato a margine dell'atto di matrimonio, in quanto trattasi di una convenzione matrimoniale. Contrariamen-

te a quanto avviene normalmente, in questo caso la trascrizione ha una semplice finalità di pubblicità-notizia mentre è l'effetto costitutivo si ha con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; pertanto, la mancanza di quest'ultima rende il fondo non opponibile ai terzi creditori particolari del coniuge che potranno escutere i beni costituiti in fondo.

**Avv. Giuliano Chiaventone**  
Chiaventone & Associati  
Studio legale

## Ecco gli obblighi delle imprese per gli infortuni

■ **Quali sono gli adempimenti obbligatori in caso di infor-**

**tunio sul lavoro?** In caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai 3 giorni, il datore di lavoro o l'intermediario delegato devono predisporre denuncia telematica all'Inail e all'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso la prognosi risulti inferiore ai 3 giorni non si deve presentare alcuna denuncia a meno che successivamente l'assenza dal lavoro venga prolungata con certificato medico. Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutti i lavoratori (dipendenti e soci) i quali prestino alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. La denuncia deve essere inoltrata entro 2 giorni (1 giorno nel caso di infortunio mortale) dal ricevimento del primo certificato medico. Nella denuncia di infortunio telematica devono essere inseriti gli elementi necessari a delineare l'evento (i dati anagrafici del datore di lavoro, del lavoratore, il luogo dell'infortu-

In collaborazione con  
**Professionisti.it**  
*il primo network dei professionisti in Italia*  
[www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)  
Numero Verde 800 901 335  
Email: [info@professionisti.it](mailto:info@professionisti.it)

no, le cause che l'anno generato ed eventuali testimoni). Sino oggi la denuncia veniva inviata telematicamente solo all'Inail (inoltre tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec all'autorità di pubblica sicurezza (posto di Polizia o Sindaco del Comune in cui si verificava l'evento); grazie al decreto legge 69/2013 convertito nella l. 98/2013 del 9 agosto scorso sarà l'Inail a trasmettere la denuncia alle autorità competenti. La disposizione diventerà effettiva 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

**Dott. Marco Buccile**  
Consulente del lavoro